



**Come gestire una dichiarazione di successione in cui interviene la trasmissione del diritto di accettazione dell'eredità ex art. 479 c.c.? Posso inserire la nuora o il genero fra gli eredi in una successione legittima? Posso indicare il medesimo soggetto sia come erede che come rinunciatario?**

Esempio:

1) in data 1° gennaio muore Caio. Eredi per legge il coniuge Mevia e il figlio Tizio.  
Asse ereditario: 1/2 della casa coniugale (l'altra metà è di proprietà di Mevia).

2) in data 5 gennaio muore anche Mevia lasciando come unico erede il figlio Tizio.

Non è stata presentata alcuna successione e Mevia è deceduta senza avere accettato l'eredità del marito; pertanto, si configura la trasmissione al figlio del diritto di accettazione dell'eredità di Caio ex art. 479 c.c. \*

Si devono quindi presentare:

1<sup>a</sup> successione (di Caio): eredi Mevia e Tizio (1/2 ciascuno). Le quote di proprietà dell'immobile diventano quindi rispettivamente 3/4 e 1/4

2<sup>a</sup> successione (di Mevia): unico erede Tizio che diventa pieno proprietario dell'immobile

Per ogni successione si devono pagare le imposte ipo-catastali, la tassa ipotecaria, l'imposta di bollo e i tributi speciali.

**Secondo alcuni pareri autorevoli è possibile presentare solo la dichiarazione di successione di Caio indicando quale unico erede Tizio** (ed eventualmente come rinunciataria la madre Mevia in virtù dell'art. 479 c.c. che trasmette appunto ai figli il diritto di accettare l'eredità per conto della madre).

In questo modo le imposte verrebbero pagate una sola volta.

L'Agenzia delle Entrate si è espressa in maniera negativa rispetto a questa ipotesi (vedi [Risoluzione 234/E del 2009](#) e [Risposta n. 42 del 12 febbraio 2019](#)) stabilendo che:

*«chi acquisisce il patrimonio relitto in via definitiva (a seguito di plurimi e temporalmente successivi decessi di propri danti causa) dovrà soggiacere all'onere di presentare, oltre alla propria dichiarazione anche le precedenti (nel caso in cui non vi abbiano o non abbiano potuto provvedervi i precedenti chiamati) e sottoporsi a più tassazioni per effetto del meccanismo successorio, secondo cui il chiamato all'eredità, che abbia o meno manifestato la volontà di accettare, è soggetto, per l'appunto, all'obbligo di presentare la dichiarazione di successione e di corrispondere l'imposta dovuta».*

Anche la strada di utilizzare la rinuncia all'eredità della madre per poter presentare una unica dichiarazione è stata esclusa dalla suddetta risoluzione:



*[...] in tale particolare ipotesi, la rinuncia non produrrebbe alcun mutamento nella devoluzione ereditaria, che opererebbe comunque in favore della contribuente istante, divenendo la medesima erede universale della propria madre.*

*L'unico scopo della rinuncia sarebbe quello di acquisire un vantaggio in tema di imposte sulle successioni, ipotecarie e catastali. Detto vantaggio si realizza attraverso l'omissione di un passaggio successorio e si concretizza nella differenza di aliquote e franchigie che intercorre fra le devoluzioni in linea retta e quelle in linea collaterale.*

*[...] Conseguentemente, ferma restando la liceità della scelta operata, la rinuncia all'eredità che s'intende porre in essere, nei modi e nei termini sopra evidenziati, non potrà essere opposta all'Amministrazione Finanziaria.*

**Confermiamo anche che il modello telematico non prevede questa possibilità.** Nel caso in esame – infatti – la quota di proprietà da indicare nella successione di Caio deve essere di 1/2 (pena lo scarto della dichiarazione) e quindi Tizio non può diventare pieno proprietario dell'immobile con una unica successione.

Inoltre, quando il diritto di accettare si trasferisce al coniuge del figlio (ossia al **genero** o alla **nuora** del de cuius) sorgerebbe anche un altro problema *pratico* nel compilare la dichiarazione: il modello telematico non consente infatti di inserire in alcun modo, nelle successioni legittime, eredi con vincolo di affinità con il de cuius ma solo soggetti con vincolo di parentela.

Altre problematiche connesse:

*E' possibile indicare in una successione il medesimo soggetto sia come erede che come rinunciatario (per aver rinunciato ex art. 479 c.c.)?*

No, le specifiche tecniche ministeriali prevedono che il medesimo soggetto non può essere indicato sia come erede/legatario che come rinunciatario.

*Posso modificare le quote in una successione legittima?*

No, le specifiche tecniche ministeriali prevedono che in caso di successione legittima le quote devono essere obbligatoriamente quelle indicate nel Codice Civile.

\* [art. 459 c.c.]

*Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.*

*Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunciare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunciato.*

*La rinuncia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta.*